

Risposte della Corte Suprema di cassazione

al questionario

proveniente dalla Corte Suprema della Repubblica Ceca

su

Le attività secondarie e l'uso dei social media da parte dei magistrati

A1) Risposte alle domande sulle attività secondarie.

DOMANDA. *Quali normative regolano le attività secondarie dei magistrati (leggi, regolamenti, norme interne, norme non vincolanti o sociali, codice etico)? Qual è il contenuto di tali norme?*

RISPOSTA. Nell'ordinamento italiano, le attività secondarie dei magistrati vengono anche identificate con l'espressione "incarichi extragiudiziari". Esse sono regolate sia da norme di legge che da norme di regolamento. Le norme di legge ne dettano la disciplina fondamentale; quelle regolamentari, contenute nelle Circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, ne dettano la disciplina specifica e regolano le procedure autorizzatorie.

Le norme di legge sono l'art.53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art.16 del Regio Decreto n.12 del 1941 sull'Ordinamento Giudiziario: la prima è una regola generale applicabile a tutti i dipendenti pubblici; la seconda è una regola speciale, applicabile solo ai magistrati. Il rapporto tra le due disposizioni va ricostruito in termini di coordinamento e reciproca integrazione; in ipotesi di antinomia, prevale la norma di Ordinamento Giudiziario, in applicazione del criterio di specialità.

Il contenuto della disciplina fondamentale di rango legislativo può essere così sintetizzato:

- I) i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli elettivi (ad es. di senatore o deputato), i quali però non possono essere svolti *in aggiunta* alla normale attività giudiziaria, ma devono essere svolti *in via alternativa* ad essa, previo collocamento in aspettativa per il periodo necessario allo svolgimento dell'incarico. Peraltro, è oggetto di discussione, in sede politica, se sia opportuno precludere ai magistrati collocati in aspettativa per mandato politico la possibilità di riprendere lo svolgimento dell'attività giudiziaria al termine del mandato;
- II) i magistrati non possono esercitare attività imprenditoriale o professionale;

III) i magistrati, di regola e salvo eccezioni specificamente previste dalla legge, non possono accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Questa disciplina trova fondamento anzitutto nell'esigenza di dare concreta attuazione ai principi costituzionali secondo cui l'esercizio della funzione giudiziaria deve svolgersi in modo *indipendente e imparziale* (artt.101, 104, 107 e 108 Cost.). A tale esigenza si aggiunge l'interesse pubblico, pure di rilievo costituzionale, ad evitare che lo svolgimento di talune attività secondarie possa pregiudicare la *credibilità* e il *prestigio* del magistrato e dell'intero ordine giudiziario, oppure possa interferire con lo svolgimento del lavoro d'ufficio, pregiudicando il *buon andamento* e l'*efficienza* del servizio giustizia (artt.54 e 97 Cost.). Questi interessi costituzionali devono, peraltro, essere *bilanciati* con altri valori, pure di rilevanza costituzionale, che tutelano il *libero esercizio dei diritti della personalità*, il quale deve essere riconosciuto anche ai magistrati.

DOMANDA. *Quali attività secondarie sono consentite (per esempio l'insegnamento, la pubblicazione, ecc.)? O, al contrario, da quali tipi di attività i magistrati sono esplicitamente richiesti di astenersi?*

RISPOSTA. Avuto riguardo all'esigenza di contemperare tra loro confliggenti valori di rilevanza costituzionale, le norme regolamentari, emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura (attualmente contenute nella Circolare 9 dicembre 2015, n. 22581 e succ. mod.), distinguono tre tipi di attività secondarie: 1) attività liberamente espletabili; 2) attività vietate; 3) attività consentite previa autorizzazione del Consiglio stesso.

- 1) *Le attività liberamente espletabili* sono: quelle che costituiscono espressione di diritti fondamentali, come la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità; la pubblicistica, la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; la produzione artistica e scientifica, anche se dia luogo a compensi; l'attività di creazione di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali con relativo sfruttamento economico; la partecipazione, come relatori e come discenti, a seminari, convegni, incontri di studio e attività similari se non retribuita; la partecipazione a trasmissioni radiofoniche, televisive, informatiche o telematiche, salvo che in esse siano trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti (in questo caso la partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura); l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o vincoli incompatibili con i principi di autonomia e indipendenza della funzione del magistrato; la partecipazione ad attività di volontariato senza corrispettivo, svolte da associazioni private, organizzazioni non governative (ONG) e senza fine di lucro (ONLUS) oppure da fondazioni, salvo il divieto di assumere incarichi di amministrazione patrimoniale in detti organismi.

- 2) Tra le *attività vietate* rientrano: le attività o gli atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti; gli incarichi di giustizia sportiva; l'organizzazione e, più in generale, la partecipazione alla gestione economica, organizzativa e scientifica di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso al pubblico impiego, alle magistrature e alle altre professioni legali; l'attività di docenza, anche occasionale, nelle predette scuole; gli incarichi conferiti da enti territoriali, o da diramazioni locali di enti territoriali, che operano nel territorio della Regione ove si trova l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato; gli incarichi che comportano l'assunzione di ruoli di amministrazione attiva o di controllo degli enti conferenti oppure di mediazione di conflitti, come arbitro irrituale o terzo arbitratore.
- 3) Tra le due categorie estreme delle attività libere e di quelle vietate si pone la categoria intermedia delle *attività secondarie consentite dietro autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura*. Tra queste rientrano: gli incarichi conferiti dalla legge direttamente a magistrati, in via esclusiva o in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie; gli incarichi conferiti da organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale, Parlamento e sue Commissioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, singoli Ministeri) e dalle Autorità amministrative indipendenti; gli incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di valori costituzionali primari (ad es.: partecipazione ai Comitati di Bioetica operanti presso le istituzioni sanitarie); gli incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzioni di eguale natura; gli incarichi conferiti da enti pubblici, salvo che si tratti di enti operanti nel territorio della Regione in cui si trova l'ufficio del magistrato interessato o che comportino l'assunzione di ruoli di amministrazione attiva o di controllo degli enti conferenti; gli incarichi conferiti da privati se vi sia un effettivo interesse pubblico al loro espletamento e siano escluse situazioni pregiudizievoli per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura; gli incarichi di insegnamento conferiti da enti ed amministrazioni pubbliche, università private non telematiche di primario rilievo nazionale, persone giuridiche private che eseguono progetti di formazione del personale per conto di enti pubblici, enti ed organismi internazionali, enti privati.

DOMANDA. *Tali attività sono limitate (in termini di tempo e di remunerazione)? Tali attività richiedono, e se sì a quali condizioni, una comunicazione o un'autorizzazione preventiva?*

RISPOSTA. Il problema dei *limiti di tempo e di remunerazione*, nonché quello della individuazione delle *condizioni per ottenere l'autorizzazione preventiva* allo svolgimento, si pone solo per la categoria delle attività secondarie consentite dietro autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, giacché le attività vietate non possono assolutamente essere svolte mentre quelle "libere" possono essere svolte senza alcun limite, anche se il magistrato è sempre tenuto, da un lato, a valutare la compatibilità delle attività in concreto

espletate, benché libere, con il prestigio dell'ordine giudiziario e, dall'altro lato, a curare che dette attività si svolgano con modalità tali da non nuocere alle esigenze di servizio.

Gli incarichi autorizzabili, di regola e salve eccezionali situazioni che il Consiglio Superiore della Magistratura deve valutare in concreto, non possono comportare un impegno complessivo orario superiore alle 80 ore per anno solare. L'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico: se esso ha durata indeterminata o superiore a 3 anni, la richiesta di autorizzazione deve essere rinnovata alla scadenza del triennio. Non sono previsti specifici limiti con riguardo alla remunerazione: tuttavia il rilascio dell'autorizzazione segue sempre ad una valutazione di natura *discrezionale*, nell'ambito della quale il Consiglio Superiore della Magistratura deve verificare la compatibilità dell'incarico, oltre che con le esigenze di servizio, anche con le funzioni concretamente espletate dal magistrato, al fine di evitare che il prestigio e i valori di indipendenza e imparzialità siano oppure appaiano compromessi, o anche solo esposti a rischio, per effetto di gratificazioni o compensi collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia.

Quanto alle *condizioni dell'autorizzazione*, a seconda della natura dell'incarico, si distinguono due procedure, quella *semplificata* e quella *ordinaria*:

- a) la *procedura semplificata* è riservata agli incarichi di insegnamento che non superino le 25 ore per anno solare e per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore a Euro 3.500,00, conferiti da enti pubblici, università private non telematiche, enti privati che operano su incarico di enti o soggetti di diritto pubblico, case editrici o enti di formazione di rilievo nazionale ed enti od organismi internazionali;
- b) la *procedura ordinaria* è prevista per gli incarichi di insegnamento, conferiti dai medesimi soggetti, che abbiano una durata compresa tra le 26 e le 80 ore per anno solare e per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo superiore a Euro 3.500,00; la procedura ordinaria è inoltre prevista per gli incarichi di insegnamento conferiti da università telematiche ed altri enti privati, nonché per tutti gli altri incarichi autorizzabili.

Le due procedure si differenziano per la tipologia di documentazione da allegare all'istanza: quella semplificata prevede che alla domanda siano allegate solo autocertificazioni sul soggetto conferente, la natura e la durata dell'incarico e l'entità della remunerazione, con un parere del capo dell'ufficio; quella ordinaria comporta una documentazione più articolata, comprendente, oltre al parere del capo dell'ufficio, quello del Consiglio Giudiziario (o del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione), la certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio e la documentazione atta ad identificare le persone fisiche che negli enti conferenti svolgono funzioni di direzione e di amministrazione.

Per gli incarichi di insegnamento più frequenti e numerosi (quelli conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali: SSPL) vige, infine, una *procedura particolarmente agevolata* che si fonda su una presunzione relativa di compatibilità dell'incarico con le esigenze di servizio e sull'operatività dell'istituto del *silenzio-assenso*. Compete, dunque, al

capo dell'ufficio segnalare la sussistenza di eventuali ragioni ostative all'espletamento dell'incarico suscitando dal Consiglio Superiore della Magistratura un provvedimento di diniego dell'istanza del magistrato che sarebbe, altrimenti, silenziosamente accolta. Questa procedura particolarmente agevolata trova applicazione anche per gli incarichi di insegnamento, conferiti da organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, da enti e organismi internazionali ai quali l'Italia ha aderito, da Autorità indipendenti ed Enti pubblici nazionali, allorché non superino le 8 ore per anno solare e per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad Euro 1.600,00.

DOMANDA. C'è un confine tra l'amministrazione del patrimonio del magistrato e la sua attività svolta dietro remunerazione? Ci sono linee guida per il distinguere tra le due attività? Qual è la percezione dell'attività sistematica dei magistrati svolta dietro remunerazione per istituzioni educative private?

RISPOSTA. Alla luce della disciplina legislativa e regolamentare delle attività secondarie, è netta la distinzione tra l'amministrazione del patrimonio del magistrato e l'attività secondaria svolta dietro remunerazione.

Il diritto di amministrare liberamente il proprio patrimonio compete al magistrato negli stessi limiti in cui spetta ad ogni persona. Nell'esercizio di questo diritto egli ha la facoltà di porre in essere tutti gli atti *conservativi* e *dispositivi* dei diritti soggettivi e delle situazioni giuridiche soggettive che si puntualizzano sulla sua sfera giuridica patrimoniale. In queste facoltà è compresa anche quella di sfruttare economicamente i prodotti della propria attività artistica e scientifica, nonché le opere dell'ingegno o le invenzioni industriali eventualmente create. Deve, peraltro, evidenziarsi che i magistrati hanno l'obbligo di provvedere annualmente a depositare, presso il Consiglio Superiore della Magistratura, copia della dichiarazione dei redditi propria e dei familiari consenzienti, unitamente ad una dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale, recante le variazioni intervenute rispetto all'anno precedente. Questo obbligo, che era stato previsto per i titolari di cariche elettive dalla legge n.441 del 1982 e per il personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni dalla legge n. 127 del 1997, è stato esteso ai magistrati da una Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 1998, ed è stato recentemente ribadito con Delibera dello stesso organo consiliare del 2018, al fine di tener conto delle sollecitazioni provenienti dal Consiglio di Europa, Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO).

L'assunzione di incarichi extragiudiziari, in sé considerata, non rientra nell'amministrazione del patrimonio ma nell'esercizio delle facoltà connesse con *i diritti della personalità* (diritto di manifestazione del pensiero: art.21 Cost.; di associazione: art.18 Cost.; di produzione artistica e scientifica e di insegnamento: art. 33 Cost.; ecc.).

Questo esercizio, concernendo diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, deve essere garantito anche ai magistrati ma deve essere temperato con i valori, pure costituzionalmente rilevanti, dell'indipendenza e imparzialità della funzione giudiziaria, del prestigio e della credibilità del singolo magistrato e dell'intera magistratura, dell'efficienza e buon andamento del servizio giustizia. L'ammontare e la provenienza della retribuzione,

pertanto, rileva in funzione del rigore con cui vengono regolate le procedure autorizzatorie e con cui il Consiglio Superiore della Magistratura deve svolgere la verifica discrezionale di compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio e con le funzioni in concreto espletate, nonché in funzione della valutazione che il singolo magistrato è chiamato a compiere, nelle ipotesi di attività liberamente espletabili, della compatibilità delle stesse con il prestigio dell'ordine giudiziario.

In questa prospettiva l'attività sistematica dei magistrati, svolta dietro remunerazione per istituzioni educative private, deve comunque essere valutata con maggior rigore, ai fini dell'autorizzazione, rispetto a quella svolta per enti pubblici, poiché è maggiore il pericolo che il prestigio e i valori di indipendenza e imparzialità possano essere compromessi, per effetto di compensi provenienti da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia portatori di interessi particolari.

Si spiega, dunque, perché gli incarichi provenienti da enti privati siano tendenzialmente attratti alla procedura autorizzatoria ordinaria con esclusione di quella semplificata.

DOMANDA. *Esiste una giurisprudenza in merito alle attività secondarie dei magistrati?*

RISPOSTA. La legge che nell'ordinamento giudiziario italiano, nel rispetto dei principi di legalità e di tassatività, elenca e descrive le fattispecie tipiche degli illeciti disciplinari dei magistrati, comminando le relative sanzioni, individua tra le condotte illecite *l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura* (art.3, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006) e *lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1* (art.3, lett. d), d.lgs. n.109 del 2006). Questo illecito disciplinare è punito con una sanzione non inferiore alla *sospensione dalle funzioni*, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto sia di particolare gravità (art.12, comma 4, d.lgs. n.109 del 2006).

L'accertamento dell'illecito disciplinare si svolge nell'ambito di un procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura a seguito di azione esercitata dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione o dal Ministro della giustizia (art. 107 Cost.). Contro la sentenza, di proscioglimento o di condanna, emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura, può essere proposto ricorso alla Corte di cassazione che decide a Sezioni Unite.

La giurisprudenza in ordine all'esercizio delle attività secondarie dei magistrati è dunque una giurisprudenza costituita dalle sentenze disciplinari emesse dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e, in sede di impugnazione, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

La giurisprudenza disciplinare sulle attività secondarie è molto varia. Le decisioni più numerose concernono l'attività di insegnamento, svolta in mancanza della prescritta autorizzazione. Vi sono stati dei casi in cui i magistrati sono stati sanzionati per aver svolto

attività di consulenza, dunque prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti. Sono sanzionate con particolare rigore le condotte (peraltro numericamente molto contenute) dei magistrati che partecipano alla gestione organizzativa o all'attività di insegnamento nelle scuole private per la preparazione al concorso in magistratura, attività vista con particolare sfavore nella Circolare del CSM e annoverata tra quelle assolutamente vietate. Con particolare sfavore è vista anche l'attività di partecipazione ad organismi arbitrali e agli organi di giustizia sportiva. Quest'ultima era in passato annoverata tra le attività autorizzabili ma è stata ricondotta tra quelle vietate da alcuni anni: viene dunque sanzionata disciplinarmente la partecipazione dei giudici ordinari sia agli organismi giudiziari sportivi (che giudicano sulla regolarità dello svolgimento delle gare) sia ai tribunali e alle corti di appello federali, che giudicano sui tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli degli atleti, sulle relative vertenze economiche con la società sportiva di appartenenza e sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni). Queste attività sono invece consentite, dietro autorizzazione, ai magistrati amministrativi.

B1) Risposte alle domande in ordine alle attività sui social media.

DOMANDA. Quali normative regolano il comportamento dei magistrati sulle piattaforme dei social media (leggi, regolamenti, norme interne, norme non giuridiche, codice etico)? Qual è il contenuto di tali norme?

RISPOSTA. A differenza delle attività secondarie svolte sulla base di incarichi extragiudiziari, le condotte dei magistrati sulle piattaforme dei social media non sono oggetto di una specifica disciplina giuridica. Esse possono tuttavia ritenersi regolate da norme deontologiche e, in parte, sono oggetto di direttive indirizzate ai dirigenti degli uffici giudiziari, nella forma di linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

In proposito bisogna distinguere l'attività compiuta dai singoli magistrati sui social network dall'attività di comunicazione istituzionale con la stampa e i mass media svolta nell'ambito degli uffici giudiziari.

L'attività di comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari e i loro rapporti con i mass media è attualmente oggetto di regole che assumono valore di linee guida, raccomandazioni o direttive indirizzate ai capi degli uffici, assunte dal Consiglio Superiore della Magistratura con una Delibera dell'11 luglio 2018.

Queste linee guida integrano la disciplina generale prevista per i soli uffici requirenti dall'art.5 del d.lgs. n. 5 del 2006 e recepiscono le raccomandazioni e i pareri di organismi internazionali (ad es. la Racc. n. 12 del 2010 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa; il rapporto del 1° giugno 2018 dell'European Network of Councils for the

Judiciary; i pareri del Consiglio consultivo dei giudici europei del 2005, 2010 e 2011). Esse sono ispirate da tre esigenze: anzitutto, quella di contemperare i valori della *trasparenza* e *comprensibilità* della giurisdizione con il carattere *riservato*, talora *segreto*, della funzione, sul presupposto che il contemperamento tra tali valori, tutti correlati ai principi di indipendenza e autonomia della magistratura e ad una moderna concezione della responsabilità dei magistrati, aumenti la fiducia dei cittadini nelle istituzioni deputate all'amministrazione della giustizia; in secondo luogo, quella di tutelare il *diritto di informazione* dei cittadini, sul presupposto che i procedimenti giudiziari e le questioni relative alla giustizia siano di pubblico interesse; infine, quella che i rapporti dei magistrati con i mass media siano improntati alla *moderazione* e alla *compostezza*.

In funzione di tali esigenze, con riguardo agli *uffici requirenti*, si raccomanda la designazione, in ogni ufficio, di un *responsabile per la comunicazione*, in persona del capo dell'ufficio o, su delega di questo, del magistrato che abbia maggiori attitudini o esperienza comunicativa; si evidenzia che le informazioni rilasciate non devono interferire con il segreto delle indagini e, in genere, con il principio di riservatezza e non devono pregiudicare i diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento; si prescrive che, in ossequio al principio di non colpevolezza, sia evitata ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate. Anche con riguardo agli *uffici giudicanti*, si raccomanda la designazione di un magistrato *responsabile per la comunicazione* (o di due responsabili, uno per il civile, uno per il penale, negli uffici di grandi dimensioni); si prevede che quando si verifichi un caso di potenziale interesse pubblico (perché di rilievo economico, sociale, politico, tecnico-scientifico), esso sia seguito in tutte le fasi processuali e il magistrato decidente curi la predisposizione della *notizia di decisione*, con linguaggio semplice, chiaro e comprensibile; questa notizia sarà poi rielaborata tecnicamente dal responsabile per la comunicazione che ne curerà la trasmissione agli organi di informazione e ai media. Le richiamate linee-guida non sono vincolanti ma costituiscono un modello utilizzabile dai dirigenti degli uffici nella regolamentazione dei diversi aspetti della comunicazione.

L'attività compiuta dai singoli magistrati sui social network non è invece oggetto di regolamentazione positiva, neppure nella forma di regole non vincolanti aventi funzione di direttive o raccomandazioni. Peraltro, deve ritenersi che essa trovi la sua misura e i suoi limiti nelle norme che connotano la deontologia del magistrato.

Il Presidente della Repubblica, che è anche Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, in occasione dell'inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura per l'anno 2019, ha sottolineato che l'osservanza della regola della *sobrietà* dei comportamenti, che costituisce un aspetto della deontologia professionale del magistrato, impone un rigoroso *self-restraint* nell'uso dei social network e delle mailing list, sul rilievo che tali strumenti, ove non amministrati con prudenza e discrezione, possono vulnerare il riserbo che deve contraddistinguere l'azione dei magistrati e potrebbero offuscare la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria. Analogo monito ha più volte formulato, in diverse occasioni, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

DOMANDA. *Ci sono dei limiti riguardo le attività dei magistrati sui social network, sia per espressioni/pubblicazioni di natura privata, sia pubblicazioni relative a temi di interesse generale o di importanza politica? C'è ugualmente una differenza tra il profilo privato e quello pubblico tenendo conto del numero di destinatari/follower?*

La partecipazione a certi "gruppi", a "like" o a "follow" sui social media può minacciare la dignità di un magistrato?

RISPOSTA. Sulla base di quanto si è detto in ordine alle regole deontologiche autorevolmente stigmatizzate dal Presidente della Repubblica e dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, deve ritenersi che sussistono dei *limiti* riguardo alle attività dei magistrati sui social network.

Questi limiti sono particolarmente penetranti con riguardo alle espressioni, esternazioni o pubblicazioni che hanno legami con i contenuti dei procedimenti trattati nell'ufficio o con le persone in essi coinvolti, giacché la legge recante la disciplina degli illeciti disciplinari stabilisce che il magistrato esercita le funzioni con correttezza, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni (art.1 d.lgs. n. 109 del 2006). Le predette espressioni, esternazioni o pubblicazioni, dunque, a certe condizioni, possono costituire un illecito disciplinare allorché siano tali da tradursi in gravi scorrettezze nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di qualunque soggetto coinvolto nel procedimento o nei confronti di altri magistrati (art.2, lett. *d*), d.lgs. n.109 del 2006).

L'attività dei magistrati sui social network deve però ritenersi limitata anche quando si riferisca ad espressioni o pubblicazioni di natura privata, poiché la regola della *sobrietà* nei comportamenti impone di non eccedere nell'esibizione virtuale di frammenti di vita privata che dovrebbero restare riservati, al fine di non pregiudicare il necessario credito di *equilibrio, serietà, compostezza e riserbo* di cui ogni magistrato (e, quindi, l'intero ordine giudiziario) deve godere nei confronti della pubblica opinione.

In questa prospettiva le regole deontologiche impongono un *self-restraint* ancor più rigoroso nei casi in cui le esternazioni o le pubblicazioni (ma anche la creazione di "amicizie" o "connessioni" virtuali o la partecipazione a "gruppi" o a "follow") abbiano rilevanza politica o investano temi di interesse generale.

DOMANDA. *Esiste una giurisprudenza in merito alle attività dei magistrati sui social media?*

RISPOSTA. Vi è una giurisprudenza della Sezione disciplinare del CSM riferita ai casi di esternazioni/pubblicazioni legate ai contenuti dei procedimenti trattati nell'ufficio o alle persone in essi coinvolti, in cui il magistrato è stato incolpato dell'illecito di cui all'art. 2, lett. *d*), del d.lgs. n.109 del 2006 (grave scorrettezza nei confronti di soggetti coinvolti nel procedimento o di altri magistrati). In altre fattispecie, si è ritenuto che l'esternazione

integrasse un illecito penale per diffamazione (art. 595 c.p.) e, con esso, l'illecito disciplinare di cui all'art.4, lett. d), del d.lgs. n. 109/2006 (fatto costituente reato).

DOMANDA. *Esiste un dibattito nella comunità (giuridica) riguardo al comportamento di un magistrato sui social media?*

RISPOSTA. Oltre ai già ricordati moniti formulati dal Presidente della Repubblica e dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, va evidenziato che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nella seduta del 25 marzo 2021, ha adottato una *Delibera sull'uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi*.

Si tratta di linee guida che, pur non applicandosi ai magistrati ordinari, sono tuttavia importanti poiché richiamano anzitutto la necessità che l'uso dei social media avvenga in maniera tale da garantire il rispetto dei diritti dei consociati e la dignità, l'integrità l'imparzialità e l'indipendenza del magistrato e dell'intero corpo della magistratura amministrativa. Inoltre esplicitano, con riguardo ai magistrati amministrativi, l'esigenza di rispetto del canone di *continenza espressiva*, che, per i magistrati ordinari, è già desumibile dalle richiamate regole deontologiche che prescrivono la *sobrietà* e la *compostezza* dei comportamenti.

La delibera si occupa, poi, in particolare, delle “amicizie” e delle “connessioni” create o accettate *on line* dai magistrati amministrativi, stabilendo che esse non costituiscono elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità.

Infine, prevede che ogni magistrato amministrativo abbia il diritto e il dovere di ricevere una formazione specifica relativa ai vantaggi e ai rischi dell'utilizzo dei social network, e raccomanda iniziative di aggiornamento e formazione a cura del Consiglio di Presidenza e dell'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa.

Le risposte sono state elaborate grazie all'apporto scientifico dell'**Ufficio del Massimario** (redattore dott. **Paolo Spaziani**)